

amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire. *Cod. art. 2137.*

31. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le iscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il Tribunale civile del domicilio dei mariti, e tutori, o del luogo ove sono situati i beni. *Cod. art. 2138.*

32. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette iscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie, e dai minori. *Cod. art. 2139.*

33. Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti d'età maggiore avranno convenuto, che non si faccia iscrizione fuori che sopra uno, o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'iscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire, che non si faccia alcuna iscrizione. *Cod. art. 2140.*

34. Lo stesso avrà luogo per gli immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere, che non si faccia iscrizione, che su determinati immobili. *Cod. art. 2141.*

35. Nel caso dei due articoli precedenti,